



O.883.0-6 - KRC

3003 Berna, 11 gennaio 2006

Bitte dieses Zeichen in der Antwort wiederholen
Prière de rappeler cette référence dans la réponse
Pregasi rammentare questo riferimento nella risposta
Repeter questa referenza en vossa risposta p.pl.

Ai Governi cantonali

Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite)

Apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

L'11 gennaio 2006, Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di consultare i Cantoni, i partiti politici rappresentati all'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città svizzere e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali e le altre cerchie interessate.

La Svizzera vanta una lunga tradizione di accoglienza di organizzazioni e conferenze internazionali e la politica dello Stato ospite occupa un posto importante nella politica estera del nostro Paese. Al pari degli altri Stati, la Svizzera accorda privilegi e immunità alle rappresentanze estere come pure alle organizzazioni e conferenze internazionali che accoglie sul suo territorio. La politica dello Stato ospite implica anche l'attribuzione di determinati aiuti finanziari, in particolare mediante prestiti concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra. A tal fine, il Consiglio federale si fonda su diversi strumenti: convenzioni e trattati internazionali come pure un certo numero di leggi e decreti federali, nonché sulle proprie competenze costituzionali in materia di politica estera.

Data l'importanza della politica dello Stato ospite, il Consiglio federale ha deciso di sancire e consolidare la prassi finora applicata, regolamentandone in un'unica legge i principali elementi. Il presente progetto è quindi finalizzato a riunire le differenti basi giuridiche esistenti nell'ambito della politica dello Stato ospite e a fornire una base legale formale a decisioni che emanavano direttamente dalle competenze costituzionali del Consiglio federale. Designa in primo luogo i beneficiari potenziali di privilegi, immunità e facilitazioni, nonché di aiuti finanziari, nell'ambito fissato dal diritto internazionale, a cominciare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o dagli accordi di sede conclusi con le organizzazioni stabilite nel nostro Paese. Fissa quindi i requisiti per la concessione di uno statuto privilegiato e di aiuti finanziari. L'evoluzione delle relazioni internazionali è stata contrassegnata dall'apparizione, sulla scena internazionale di nuovi attori: l'articolo 2 tiene conto di questo recente sviluppo. I privilegi e le immunità di cui all'articolo 3 hanno origine nel diritto internazionale consuetudinario e sono ripresi in diverse convenzioni internazionali; per giunta, al pari del diritto internazionale, la nuova legge prevede la ponderazione della portata dei privilegi e delle immunità accordati, seconda la funzione del beneficiario. Sotto il profilo finanziario, infine, l'obiettivo è di consentire al Consiglio federale la continuazione di una prassi in uso ormai da parecchi anni.

In allegato Vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di una legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite) e il relativo rapporto esplicativo. Esemplari supplementari della documentazione possono essere ottenuti al seguente indirizzo:

<http://www.admin.ch/ch/i/bk/recht/index.html>.

Vi preghiamo di trasmettere per scritto il Vostro parere, entro il 20 aprile 2006, al seguente indirizzo:

Dipartimento degli affari esteri
Direzione del diritto internazionale pubblico
Sezione del diritto diplomatico e consolare
Bundesgasse 18
3003 Berna

Nel ringraziarVi per la Vostra collaborazione Vi porgiamo, onorevoli Consiglieri di Stato, i più distinti saluti.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
Il capo

Micheline Calmy-Rey

Allegati

- Elenco degli organismi consultati
- Avamprogetto e rapporto esplicativo